

TRIBUNALE DI ROMA

seconda sezione civile-

Il giudice designato Lucio Bochicchio, sciogliendo la riserva che precede, osserva:

che i signori ~~Ennio Casella e Silvia Donicco~~, quali genitori del minore ~~Ennio Casella~~ iscritto al primo anno della scuola elementare statale ~~Ennio Casella~~ ~~via ... di Roma~~ e affetto da disturbo generalizzato dello sviluppo di tipo artistico con grave compromissione cognitiva, agiscono con ricorso ex art.700 cod. proc. civ. contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'istituto scolastico predetto frequentato dal minore e il Comune di ~~Roma~~ chiedendo l'emissione di un provvedimento idoneo a garantire al minore un apporto completo di ore di sostegno per l'intera giornata scolastica e di assistente di base per 40 ore settimanali;

che i resistenti si sono costituiti in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e l'inammissibilità e infondatezza della domanda;

che va preliminarmente ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario sulla pretesa avanzata nei confronti dell'istituto scolastico e dell'amministrazione dell'Istruzione in quanto non si verte in materia attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e neppure la pretesa azionata rientra nella generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo;

che in attuazione del precetto costituzionale dell'articolo 38/3 secondo cui "Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione", la legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate) detta "i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza della persona handicappata (art. 2) e stabilisce che colui che "presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione [ . ] ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza



della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative" (art. 3);

che l'articolo 12 della medesima legge garantisce "il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie" e prevede, a tal fine, un procedimento di accertamento della gravità della minorazione (affidato al Servizio Sanitario Nazionale dall'articolo 4), seguito dalla redazione di una diagnosi funzionale e di un "profilo dinamico-funzionale" finalizzati alla formulazione di un piano educativo individualizzato;

che l'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado "si realizza", quindi, a norma dell'articolo 13 della legge, attraverso "attività di sostegno" che sono "garantite" mediante "assegnazione di docenti specializzati" nelle scuole di ogni ordine e grado e gli insegnanti di sostegno "assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti";

che queste norme, riprodotte nel decreto legislativo 16.4.1994 n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione nelle scuole (artt. 312 e ss.), sono completate dall'articolo 40 della legge n. 449 del 1997 che, dopo aver fissato nel primo comma il numero dei dipendenti del comparto scuola per l'anno 1999 (in un contesto di generale riduzione della spesa pubblica) nella misura inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997, fa espressamente salva la dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica e assicura, in attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni (indicato dal successivo comma 3 nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni), in presenza di handicap particolarmente gravi;





che in conclusione, dal complesso quadro normativo di riferimento sopra riassunto si rileva che alle competenti commissioni mediche ed agli organi del Ministero dell'istruzione la legge attribuisce una mera discrezionalità tecnica in ordine all'accertamento delle condizioni di legge perché la persona minorata possa esercitare il suo diritto all'istruzione ed all'integrazione scolastica, almeno nell'ambito delle risorse disponibili;

che l'autorità scolastica è - dunque - priva di poteri autoritativi e discrezionali ai quali possa contrapporsi un interesse legittimo del soggetto privato;

che il rapporto che si instaura tra istituto scolastico e allievo è certamente un rapporto contrattuale, fondato sul "contatto sociale" con obbligo principale di assicurare l'istruzione oltre agli accessori obblighi di protezione di particolare rilievo nel caso di allievi di età minore;

che gli attori agiscono a tutela del diritto all'istruzione del loro figlio affermando che il ridotto numero di ore di sostegno comporta violazione dell'obblighi predetti;

che ogni richiamo al potere di autorganizzazione dell'amministrazione sarebbe privo di rilievo in quanto detto potere non può esplicitarsi in contrasto con gli obblighi contrattuali e i diritti degli allievi;

che, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, la pretesa è nel merito sorretta da fumus di fondatezza;

che dalle attestazioni rilasciate dalla Azienda USL RM B e dal piano educativo individualizzato dell'alunno risulta che il ragazzo necessita di inserimento nella scuola elementare con insegnante di sostegno in rapporto 1:1;

che la mancata attribuzione al minore handicappato del dovuto sostegno didattico si risolve in un inadempimento contrattuale e nella ingiustificata compromissione del fondamentale diritto dell'individuo portatore di handicap alla educazione ed all'inserimento scolastico;

che irrilevante è la mancata assegnazione da parte dell'amministrazione centrale di personale sufficiente riferita dal dirigente dell'istituto scolastico in assenza di discrezionalità da parte dell'amministrazione in materia di adempimento di obblighi;



che in relazione all'assegnazione di assistente educativo di base non è documentalmente provata la necessità dell'assistenza per il periodo di ore richiesto in quanto la documentazione in atti appare incentrata sulla necessità di sostegno all'attività d'insegnamento;

che è anche evidente il periculum in mora atteso che nelle more del giudizio di merito il diritto all'educazione del minore, che si trova in piena età evolutiva, verrebbe definitivamente ed irrimediabilmente compromesso con la perdita di fatto dell'anno scolastico;

che per i motivi della decisione appare giustificata la compensazione delle spese di lite nei confronti del Comune di Roma;

P.Q.M.

Visto l'art.700 cpc ordina all'amministrazione dell'Istruzione e al ISI ~~Centro Didattico Palla Pissone di Roma~~ di garantire sostegno didattico e educativo all'allievo ~~Enrico Pissone~~ con deroga nel rapporto 1/1;

fissa per l'inizio del giudizio di merito termine di giorni sessanta dalla comunicazione dell'ordinanza;

rigetta il ricorso nei confronti del comune di Roma con spese compensate;

Roma 23 marzo 2006.

Il giudice  
Lucio Bochiocchia

Depositato in Cancelleria

Roma, li 23.3.06

IL CANCELLIERE